

Proposta di legge di iniziativa popolare “Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba per fusione dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.”

Relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare “Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba mediante fusione dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.”

L’articolo 1 stabilisce l’istituzione del Comune dell’Isola d’Elba a decorrere dal....., la contestuale estinzione dei Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce inoltre che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni oggetto di fusione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la successione universale del nuovo Comune dell’Isola d’Elba nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il personale dei Comuni estinti, che vien trasferito al Comune dell’Isola Elba pur rimanendo di stanza nelle municipalità costituite.

L’articolo 4 individua il commissario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all’insediamento degli organi comunali a seguito di elezioni. Il comma 2 prevede il comitato consultivo che coadiuva il commissario nell’adozione degli atti più importanti. Il comma 3, stabilisce che il commissario non può effettuare nuove assunzioni. Il comma 4, per quanto non stabilito nei commi precedenti rimanda alle disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

L’articolo 5 stabilisce che entro il ... i sindaci dei Comuni oggetto di fusione, indicati all’articolo 1 definiscono, d’intesa fra loro, l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione, o per quanto non disposto, decide il commissario. È previsto inoltre che la sede provvisoria del Comune dell’Isola d’Elba sia situata presso la municipalità dell’estinto Comune di Portoferraio, nelle more dell’individuazione della sede definitiva.

L’articolo 6 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all’approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti.

L’articolo 7 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall’elezione lo statuto comunale; negli stessi termini è prevista l’approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L’articolo 8 prevede che lo Statuto comunale istituisca municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai precedenti comuni in conformità all’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, con la possibilità che vengano eletti organi a suffragio universale diretto.

L’articolo 9 stabilisce che lo statuto comunale preveda forme di partecipazione e consultazione della popolazione in conformità dell’art. 8 D.L. 18 agosto 2000, n° 67 (T.U.E.L.) e L.R.T. 62/2007 in materia di referendum consultivi per materie di esclusiva competenza locale.

L’articolo 10 prevede l’indizione della conferenza dei servizi nei casi, e da parte dei soggetti, indicati ai sensi della L. 241/1990 artt. 14 e seguenti e L.R.T. 30 maggio 2017 n° 25.

L’articolo 11 prevede la titolarità del Comune dell’Elba dei contributi statali e regionali previsti per i comuni oggetto di fusione.

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba per fusione dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 74, comma 1bis, e 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto l’articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali

previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la fusione dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio presentata dai membri del Comitato promotore per l'istituzione del Comune dell'Isola d'Elba – ELBA IN COMUNE;

Vista la deliberazione n. con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune dell'Isola d'Elba;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune dell'Isola d'Elba, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data con il seguente esito:

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Comune di: risposte affermative (SI) voti n.; risposte negative (NO) voti n. ;

Totale risposte affermative (SI) voti n. ; totale risposte negative (NO) voti n. ;

Considerato quanto segue:

1. L'isola d'Elba conserva le impronte delle civiltà che l'hanno abitata nel corso dei secoli, dalla neolitica Villanoviana, agli Etruschi, Romani e dal XVI secolo i Fiorentini di Cosimo I De' Medici che realizzarono le fortezze di Cosmopoli, l'odierna Portoferraio ai Francesi e Spagnoli; questi ultimi realizzarono le fortezze dell'odierna Porto Azzurro e hanno lasciato traccia nei cognomi della parte orientale dell'isola (Rodríguez, Perez, Aragona).
2. Da questo crogiuolo di lingue e culture nascono le diversità di usi, tradizioni e inflessioni dialettali che caratterizzano la civiltà Elbana nei tre versanti dell'isola - occidentale, centrale, orientale. Un patrimonio culturale prezioso custodito gelosamente dalla comunità Elbana. Risalgono agli Etruschi e ai Romani le attività estrattive di minerale di ferro dalle miniere del versante orientale, di granito di pregio dalle cave del versante occidentale (utilizzato per le colonne del Pantheon di Roma e per il Battistero di Pisa), e di coltivazione della vite per la produzione di vini di pregio ("Elba insula vini ferax" scriveva già Plinio il vecchio); ancora a fine '800 i vigneti occupavano 5.000 ettari (contro i 350 attuali).
3. Nei primi del '900 venivano realizzate a Portoferraio le acciaierie, in seguito distrutte nel corso del secondo conflitto mondiale.
4. La conversione al turismo dell'economia Elbana ha inizio negli anni '50 e si completa alla fine degli anni '80. Oggi l'industria del turismo è l'unica esistente all'Elba e da essa dipende il 70% del sistema economico.
5. Risale agli anni '70 del secolo scorso la definitiva chiusura dell'attività estrattiva del minerale ferroso nelle miniere di Rio e della cemeniteria di Portoferraio, trasformata in cantiere di rimessaggio nautico.
6. Le residue attività di viticoltura e produzione di vino, estrazione e lavorazione del granito, pesca e pastorizia, per la loro marginalità, non contribuiscono al PIL insulare in misura significativa.
7. Si tratta dunque di un sistema mono-produttivo, in quanto tale strutturalmente fragile. Il primo fattore di fragilità è la totale dipendenza di esso dal comparto turistico, dalla quale consegue che una stagione turistica negativa provoca una immediata contrazione di occupazione e consumi di famiglie e imprese.
8. Il secondo fattore di fragilità è la stagionalità troppo breve della produzione, limitata alla sola estate (3-4 mesi). La causa principale risiede nell'inadeguatezza strutturale dell'unico aeroporto di La Pila (codice 2C), la cui pista lunga 1.197 metri non consente l'atterraggio di voli low cost charter e di linea da 120-280 passeggeri che necessitano di una pista di 1.800 metri (codice 3C), la cui esistenza aprirebbe l'Elba al mondo per otto mesi l'anno in virtù della mitezza del clima, con temperatura media annuale di 15°.
9. Il terzo fattore sono i margini di profitto assottigliatisi gradualmente nel corso degli ultimi venti anni per diverse ragioni: la concorrenza (favorita dal caro-traghetti) dei prospicienti comprensori turistici Costa degli Etruschi a nord e Alta Maremma a sud e di altre isole del Mediterraneo dotate di aeroporti codice 3C; l'elevata fiscalità imposta dai Comuni con imposte locali (su immobili, rifiuti, pubblicità) calcolate su 12 mesi invece dei 4 di durata della stagione con aliquote mediamente più elevate che altrove.
10. Il quarto fattore, non per importanza, è la parcellizzazione del comparto produttivo in centinaia di piccole e micro imprese a conduzione familiare.
11. L'industria del turismo elbana: nonostante la sua rilevanza, l'industria del turismo Elbana è priva da lustri di un ente che pianifichi e coordini promozione e iniziative, dopo la chiusura dell'EVE (Ente Valorizzazione Turismo), poi dell'APT (Azienda Promozione Turismo), infine della Comunità Montana e dell'Unione dei Comuni nel 2010.
12. Oggi la promozione dell'industria del turismo Elbano è effettuata da tre soggetti indipendenti fra loro non coordinati: la GAT (Gestione Associata Turismo) che per delega dei comuni gestisce il contributo di sbarco e con parte di esso commissiona la promozione dell'Elba ad agenzie del continente; la Regione Toscana che ha inserito l'Elba con gli altri comprensori turistici balneari nella promozione istituzionale dei brand Toscana Mare e Arcipelago Toscano; la AAE (Associazione Albergatori Elbani) che con parte delle quote associative promuove all'estero l'Elba in alcune fiere di settore.
13. Il brand "Isola d'Elba" è famoso nel mondo dal 1814, quando l'Elba divenne il breve regno dell'Imperatore Napoleone Bonaparte, ed è tornata famosa per le bellezze naturali, monumentali, culturali, storiche e archeologiche con la riconversione dell'economia da vitivinicola, estrattiva e industriale a turistica, tra gli anni '50 e '70. Una

conversione economica radicale resa possibile dallo spirito imprenditoriale delle famiglie Elbane con proprietà terriera diffusa, che ha reso possibili i finanziamenti agevolati dell'allora Cassa del Mezzogiorno per trasformare aziende e terreni agricoli in alberghi.

14. Oggi si contano 492 strutture ricettive (hotel, residence, campeggi, affittacamere, B&B, case vacanza) che pongono il comprensorio Elbano al primo posto in Toscana per numero di posti letto in rapporto alla popolazione residente: se la media regionale è costituita da un'offerta di circa 151 posti letto su 1.000 abitanti, l'Elba ne offre oltre 1.100, otto volte tanti. Se guardiamo al peso del turismo sulla popolazione residente ogni giorno, in Toscana sono presenti circa 35 turisti su 1.000 abitanti, 114 nella Costa degli Etruschi, 117 a Siena e Val d'Orcia, ma al primo posto è l'Elba, con 238 turisti su 1000 abitanti al giorno. Se, infine, consideriamo l'Elba come un solo Comune, con 2,8 milioni di presenze turistiche è al secondo posto in Toscana dopo Firenze (con 10 milioni - fonti: ISTAT e IRPET 2017-2018). Numeri importanti, che però vanno interpretati con attenzione, perché è dalla metà degli anni '90 che il "motore" dell'industria turistica Elbana è in sofferenza per i motivi sopra esposti, che rendono difficoltoso l'ammodernamento delle strutture ricettive. Numeri che fanno intuire come l'isola d'Elba, grazie alla ricchezza di bellezze naturali, monumentali, museali e di strutture ricettive, ha le potenzialità per competere con le località balneari più rinomate del Mediterraneo. A condizione di potersi dotare con il Comune dell'Elba ed i fondi FESR delle infrastrutture necessarie.
15. I benefici derivanti dall'istituzione del Comune dell'Isola d'Elba:
- a) accesso ai Fondi FESR per infrastrutture: con il prossimo ciclo di programmazione 2021-2027 dei finanziamenti FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), gli enti locali potranno contare in totale su 4,5 miliardi di finanziamenti, dei quali 1,5 erogabili direttamente ai Comuni. Un incremento di quasi il 50% rispetto agli 1,082 miliardi del ciclo 2014-2020. Fra questi solo quelli con più di 30.000 abitanti — e il Comune dell'Isola d'Elba ne conterà circa 32.000 — potranno accedere ai finanziamenti per infrastrutture. Nel caso in esame per realizzare: ampliamento aeroporto e porti; ammodernamento sistema viario stradale, marino, aereo; ammodernamento strutture ricettive; digitalizzazione centralizzata dei sistemi di prenotazione e pagamento dei servizi turistici; adeguamento dell'ospedale ad una ricettività decuplicata in estate; valorizzazione delle opere monumentali; valorizzazione del Parco; nuove fonti idriche ed elettriche ecosostenibili; nuovi parcheggi; centri congressi; terme; etc.;
 - b) trasformazione dei comuni in municipalità per abbattere i costi della P.A. e mantenere i servizi di prossimità e le tradizioni locali - In caso di fusione di più comuni adiacenti, la normativa prevede la trasformazione degli stessi in Municipalità, determinandone poteri e funzioni (L. 11.267/2000 T.U.E.L. art. 16). In tal modo rimangono nelle attuali case comunali i servizi di prossimità ed i dipendenti dei relativi uffici: protocollo, anagrafe, nettezza urbana, arredo urbano, vigilanza, arredo urbano, eventi locali etc.. L'abbattimento dei costi della Pubblica Amministrazione si realizza con la riduzione a 1/7 di stipendi, emolumenti, diarie, rimborsi spese di Sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti comunali, consulenti, segretari comunali; e con la riduzione da 7 a 1 degli uffici più importanti;
 - c) avvio di un nuovo ciclo di sviluppo economico e benessere sociale a beneficio della comunità e dell'Erario. È noto il principio macroeconomico che a nuovi investimenti corrispondono aumento di occupazione, fatturati e consumi, dunque del gettito fiscale a beneficio dell'Erario e del Comune. Il quale potrà in seguito ridurre le aliquote delle tasse locali: IRPEF, IUC (IMU-TARI-TASI), Imposta comunale sulla pubblicità (ICI), canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che all'Elba hanno aliquote mediamente più elevate che altrove;
 - d) ospedale adeguato alle esigenze della terza isola italiana: con una popolazione residente di 32.000 persone che decuplica durante la stagione estiva, l'unico ospedale deve essere attrezzato per fronteggiare ogni emergenza, dunque con sala di rianimazione permanente;
 - e) adeguamento dell'aeroporto a codice 3C con pista di 1.800 metri: l'Elba è rimasta esclusa dai benefici della rivoluzione della mobilità del turismo internazionale determinata dai voli charter e low cost, che hanno modificato la mappa delle destinazioni turistiche mondiali. Rivoluzione che ha determinato il successo delle località dotate di aeroporti codice 3C con pista da 1.800 metri e l'emarginazione delle località che ne sono sprovviste come l'Elba. L'aeroporto di La Pila è codice 2C con pista di 1197 metri e dunque il turismo internazionale vola altrove; in Italia in Sardegna (13 milioni di presenze/anno), Sicilia, Lampedusa e Pantelleria; in Francia in Corsica (14 milioni di presenze/anno); in Grecia a Santorini, Mykonos, Creta (circa 12 milioni di presenze/anno fra tutte); in Spagna a Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera (58 milioni di presenze/anno fra tutte); in Portogallo a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (12,8 milioni fra tutte). Si tratta di un mercato Europeo da 110 milioni di turisti l'anno, dove ogni 1% di quota di mercato vale 1,1 milioni di presenze spalmate su 8 mesi l'anno. L'Elba, con l'allungamento della pista di La Pila a 1.800 mt., può ragionevolmente conquistare una quota del 5%, di questo mercato Europeo, corrispondente ad un incremento delle presenze triplicato dagli attuali 2,8 milioni a 8,3 milioni, diluiti nel corso di una stagione raddoppiata da 4 a 8 mesi;
 - f) un comune più autonomo fiscalmente: con il Comune dell'Isola d'Elba tutte le strade divengono comunali e con esse le tasse versate alla Provincia per la viabilità locale. Alla quale sono destinati il 12,5% su RC auto e 30% su IPT che verranno destinate dal Comune dell'Elba alla manutenzione periodica delle strade realizzata in autonomia e alla realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità delle località più affollate;
 - g) un solo interlocutore della Regione per concordare piani di sviluppo sinergici e non concorrenziali con gli altri comprensori turistici costieri e per cofinanziare la realizzazione delle infrastrutture con i fondi FESR;
 - h) rilancio del brand "Isola d'Elba" nel mondo: il Comune dell'Isola d'Elba con 2,8 milioni di presenze turistiche si posiziona al secondo posto in Toscana dopo Firenze (con 10 milioni - fonti: ISTAT e IRPET 2017-2018).

- L'istituzione del Comune consente la creazione di un assessorato al turismo organizzato per promuovere autonomamente e di concerto con la Regione il brand Isola d'Elba nel mondo;
- i) valorizzazione con il Parco degli antichi vigneti terrazzati: la normativa nazionale sul vino (T.U. L. 238/2016) prevede finanziamenti per il recupero dei vigneti "eroici o storici" come gli antichi terrazzamenti elbani: "aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche" (art. 7). Il Comune dell'Elba, in accordo con il Parco dell'Arcipelago, potrà individuare i terrazzamenti storici da recuperare alla viticoltura, come avvenuto in Liguria nelle Cinque Terre dichiarate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e divenuta preziosa risorsa turistica ed enologica;
 - j) democrazia partecipata dei cittadini: con la previsione del ricorso ai referendum ed alla conferenza dei servizi in tutti i casi rilevanti per il territorio e la comunità Elbana, il Comune dell'Isola d'Elba diverrà un esempio di democrazia partecipata dai cittadini, chiamati ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione.
16. La fusione degli attuali comuni esistenti sull'Isola d'Elba in un unico comune si pone nella prospettiva di realizzare una maggiore compenetrazione tra le realtà economiche presenti sull'Isola d'Elba al fine di sviluppare le attività socio-economico e culturali anche attraverso la possibilità di un migliore accesso ai fondi europei, statali e regionali.
 17. Il progetto del comune unico dell'Isola d'Elba si pone l'obiettivo di un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini su tutto il territorio e di promuovere forme avanzate di collaborazione tra i territori, anche mediante la trasformazione degli attuali comuni in municipalità.
 18. La fusione dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali.
 19. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune.
 20. Per garantire la gestione del nuovo comune e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sarà gestito da un commissario, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune dell'Isola d'Elba, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
 21. Tutti gli atti normativi, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di istituzione del nuovo comune, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario o degli organi del Comune dell'Isola d'Elba.
 22. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 56/2014, in particolare:
 - a) la costituzione di un comitato consultivo che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio;
 - b) la previsione, nello statuto del nuovo comune di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune dell'Isola d'Elba

1. E' istituito, dalla data del, il Comune dell'Isola d'Elba mediante fusione dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, in provincia di Livorno.
2. Il territorio del Comune dell'Isola d'Elba è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, come risultante dall'allegata cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte ed i consigli comunali decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune dell'Isola d'Elba subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.



Art. 3 Personale

1. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune dell'Isola d'Elba, e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
2. Il personale del Comune dell'Isola d'Elba rimane di stanza nelle municipalità ubicate nelle attuali case comunali.

Art. 4 Commissario e comitato consultivo

1. Fino all'insediamento degli organi del Comune dell'Isola d'Elba a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 120, della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni da sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulla attività programmate e su quelle in corso.
3. Il commissario straordinario non può procedere a nuove assunzioni.
4. All'incarico del commissario straordinario, per tutto quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 5 Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune dell'Isola d'Elba e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. La sede provvisoria del Comune dell'Isola d'Elba è situata presso la sede della Municipalità di Portoferraio nelle more dell'individuazione della sede definitiva..
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte del Comune dell'Isola d'Elba.

Art. 6 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune dell'Isola d'Elba.

Art. 7 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli organi del Comune dell'Isola d'Elba, entro centottanta giorni dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune dell'Isola d'Elba si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello

statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Portoferraio, vigenti alla data del

Art. 8

Municipi

1. Lo statuto del Comune dell'Isola d'Elba prevede, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 9

Partecipazione popolare

1. Lo statuto del Comune dell'Isola d'Elba, prevede, ai sensi dell'art. 8 D.L. 18 agosto 2000, n° 67 (T.U.E.L.) e L.R.T. 62/2007 forme di consultazione della popolazione, anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo riguardano materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 10

Conferenza di servizi

Il Comune dell'Isola d'Elba o chi per esso indice la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti L. 241/1990 e L.R.T. 30 maggio 2017 n° 25 anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

Art. 11

Contributi statali e regionali

1. Il Comune dell'Isola d'Elba è titolare dei contributi previsti, per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti, dalla normativa statale, dei contributi previsti dalla normativa regionale, nonché di ogni altro contributo previsto, dalla normativa vigente, a favore dei singoli comuni oggetto della fusione



INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel sottoscrivere la presentazione della proposta di iniziativa popolare gli elettori esprimono consenso a che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Essi si dichiarano a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie della presente iniziativa popolare e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i signori Franca Rosso e Michele Mazzarri come da indicazione dei promotori. Dopo il deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Toscana; il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana.

N° d'ordine	Cognome e nome (a macchina o stampatello)	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Numero iscrizione liste elett.(1)	Firma (per esteso)	Modalità di identificazione (2)	Autenticazione individuale della firma (qualifica, luogo, data, timbro e firma)
1							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
2							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
3							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
4							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
5							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....

(1) Campo a compilazione facoltativa, ai sensi della l.r. 51/2010, articolo 9, comma 2

(2) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero)

AUTENTICAZIONE COLLETTIVA DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, comma 2, del DPR 445/2000, io sottoscritto.....

in qualità di(1) certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati nel numero di.....(.....) da me identificati e della cui identità personale sono certo

.....li,.....(2) timbro e firma.....(3)

(1) qualifica rivestita

(2) località e data

(3) timbro dell'ufficio e firma dell'autorità che provvede all'autenticazione delle firme ai sensi della normativa vigente

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (4)

.....(5)

COMUNE DI.....

Si certifica che i predetti signori sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali di questo Comune col numero a fianco di ciascuno di essi indicato.

.....li.....(6) il Sindaco o il funzionario delegato.....(7)

(4) Campo a compilazione facoltativa, ai sensi della l.r. 51/2010, art. 9, comma 2

(5) Timbro lineare del Comune

(6) Località e data.

(7) Timbro e firma dell'autorità che provvede alla certificazione.

Il presente modulo è stato vidimato in data 23 novembre 2021 da Ilaria Cirelli responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 51/2010.



Settore Assistenza giuridica e legislativa

La Dirigente

Dott.ssa Ilaria Cirelli

Ilaria Cirelli